

DIRITTO SOCIETARIO ■ La Corte d'appello di Roma esclude la denuncia al tribunale

Srl con ispezioni limitate

La riforma del 2004 evita l'allargamento delle disposizioni previste per le Spa

ROMA ■ Nessuna ispezione nelle società a responsabilità limitata. Non è, infatti, possibile estendere alle Srl, dopo la riforma del diritto societario, entrata in vigore da poco più di un anno, la previsione del controllo giudiziario, prevista invece per le società per azioni. È questa la conclusione cui è arrivata la Corte d'appello di Roma con decreto della II sezione depositato lo scorso 13 aprile. Una pronuncia molto argomentata che interviene per accogliere il ricorso di una Srl. I componenti del collegio sindacale avevano, infatti, presentato ricorso al tribunale contestando gravi irregolarità nella gestione. Il tribunale aveva poi disposto l'ispezione giudiziaria della società, scelta contro cui aveva fatto ricorso l'amministratore.

sione favorevole alla tesi difensiva, la Corte d'appello svolge un complesso ragionamento che parte dalla ricostruzione della normativa precedente la riforma e dal confronto con le novità introdotte dalla riforma a partire dal 2004.

Resta proponibile l'azione di responsabilità

Anche in passato, l'articolo 2409 del Codice civile, che prevede la possibilità di denuncia al tribunale nel caso di gravi irregolarità nella gestione, era inserito tra le disposizioni che riguardano le società per azioni. Ma, grazie al rinvio contenuto nell'articolo 2488, l'applicabilità del procedimento di controllo giudiziar-

rio della gestione anche alle società a responsabilità limitata era ormai dato per scontato.

Con la riforma, quel rinvio non è più previsto, mentre è confermata l'applicazione alle società in accomandita per azioni. Un'innovazione che, osserva il decreto, potrebbe rappresentare una sorta di "contropartita" rispetto al potere riconosciuto a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della partecipazione al capitale, di proporre l'azione sociale di responsabilità e di chiedere la revoca degli amministratori. Il tribunale non era stato di questo avviso e aveva, invece, individuato lo scopo del legislatore nella limitazione

del controllo giudiziario a tutte le imprese medio grandi, caratterizzate da una rilevanza almeno pari a quella della Spa chiusa: in maniera tale che, quando in una Srl è contemplata la nomina di sindaci (ed era proprio il caso della Srl in questione), i poteri e i doveri dei sindaci devono essere in sostanza identici, prevedendo sempre il ricorso al controllo giudiziario.

La Corte d'appello ha, invece, sostenuto una posizione opposta, facendo osservare come il decreto legislativo n. 6 del 2003 ha eliminato il rinvio su cui si basavano la precedente dottrina e giurisprudenza favorevoli all'applicazione del controllo nelle Srl con collegio sindacale e, inoltre, ha contestato anche la tesi del tribunale che faceva perno sul nuovo articolo 2477 del Codice civile. In questa

norma, infatti, viene disciplinata l'estensione alle Srl con collegio sindacale obbligatorio delle regole stabilite per le società per azioni. Un rimando che, precisa il decreto, deve essere inteso come limitato alle sole disposizioni che regolano il funzionamento del collegio sindacale e non anche alla possibilità del ricorso al controllo giudiziario da parte dei sindaci stessi.

Del resto, per i giudici di secondo grado, l'esclusione è coerente con l'intenzione del legislatore della riforma che ha voluto configurare la Srl come una figura del tutto autonoma rispetto a quella per azioni. Una scelta che trova espressione anche nella struttura dei controlli interni «per cui la stessa revoca degli amministratori "in caso di gravi irregolarità nella gestione della società" viene strettamente

LA SENTENZA

« E del resto, ove si accedesse alla tesi condivisa dal tribunale, si arriverebbe al risultato, del tutto paradossale, che per le Srl con collegio sindacale obbligatorio si avrebbe un controllo sulla gestione addirittura maggiore rispetto a quello previsto per le Spa, nel senso che oltre a un controllo giudiziario esterno sollecitato dal collegio sindacale, si avrebbe anche quella forma di controllo prevista dall'articolo 2476, comma 3 del Codice civile, la quale, non è superfluo ricordarlo, è attivabile proprio in caso di "gravi irregolarità nella gestione della società". In conclusione, questo collegio ritiene che con l'abrogazione del vecchio articolo 2488 del Codice civile, il legislatore, come dedotto da parte reclamante, ha inteso in effetti rendere inapplicabile l'articolo 2409 del Codice civile a tutte le Srl (anche quelle con collegio sindacale obbligatorio) sicché, con riferimento alla possibilità di esercizio di un controllo giudiziario sulla gestione di tali strutture societarie non sussiste alcuna lacuna normativa ma solo il difetto della tutela invocata dal collegio sindacale, impregiudicato in ogni caso il ricorso da parte dei soci ad altre forme di tutela in caso di effettiva sussistenza di gravi irregolarità nella gestione. »

Corte d'appello di Roma, decreto 12 aprile 2005

correlata alla funzione risarcitoria dell'azione di responsabilità instaurata dal socio nei confronti degli amministratori». Inoltre, se si accogliesse l'orientamento del tribunale, il risultato sarebbe paradossale, conducendo a una tutela più forte nelle Srl (nelle quali il controllo giudiziario promosso dai sindaci si affianche-

rebbe all'azione di responsabilità avanzata dai soci) che nelle Spa. In ogni caso, a fare il passo successivo potrebbe essere adesso la Corte costituzionale che, assodata la non applicabilità dell'articolo 2409 alle Srl, dovrà pronunciarsi sul presunto abbassamento delle tutele.

GIOVANNI NEGRI

notizie in breve

DICHIARAZIONI/1

Ancora in edicola la Guida al 730/2005

■ Sarà disponibile in edicola per tutto il mese di aprile la «Guida al 730/2005» del Sole-24 Ore: novanta pagine per accompagnare contribuenti e professionisti alla corretta compilazione del modello più diffuso. Lo scopo della «Guida», infatti, è completare con materiali e approfondimenti mirati il supporto che può essere fornito dalle istruzioni ufficiali e dagli stessi specialisti dell'assistenza fiscale. La «Guida al 730/2005» comprende anche un cd-rom con i modelli, le istruzioni, il glossario e 100 risposte fornite dagli esperti ai quesiti ricorrenti durante la compilazione. È in vendita a 5,90 euro, da aggiungere al prezzo del quotidiano.

DICHIARAZIONI/2

Sul sito delle Entrate le bozze per i parametri

■ Sono state rese disponibili ieri, sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/2005/unico_pf/index.htm) le bozze delle istruzioni per la dichiarazione dei redditi dei soggetti (professionisti e imprese) che utilizzano ancora i «parametri». Sono anche disponibili le bozze dei modelli per la dichiarazione.

ATTUAZIONE DI DIRETTIVA UE

Fissati i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri

■ È stato pubblicato, sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 89 del 18 aprile, il decreto legislativo n. 52 dell'8 marzo 2005, che attua la direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi passeggeri. La norma modifica il decreto legislativo 45/2000, cambiando, fra l'altro, i requisiti di stabilità e le regole del ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri.

TRUFFE RC AUTO

Convenzione Isvap-Giustizia per l'accesso alle banche dati

■ La magistratura potrà accedere alla banca dati sui sinistri Rc auto gestita dall'Isvap. Il ministero della Giustizia e l'Istituto hanno siglato ieri una convenzione per garantire agli inquirenti l'accesso telematico alla banca dati finalizzata al contrasto e alla repressione delle frodi assicurative. Il "cervellone" dell'Isvap contiene le informazioni relative a circa 18 milioni di incidenti.

ALLOGGI

Niente sfratti dalle case del ministero della Difesa

■ I militari non verranno sfrattati. Lo assicura il presidente della Commissione Difesa della Camera, Luigi Ramponi, in riferimento alle notizie in circolazione da venerdì: «L'affermazione che il ministero della Difesa abbia inviato o stia per inviare 3.700 ingiunzioni di sfratto ad altrettanti inquilini di propri immobili considerati abusivi è assolutamente falsa». Il problema è legato alla cartolarizzazione delle case pubbliche, per la quale il decreto di individuazione degli alloggi della Difesa è già stato rifatto.

Le indicazioni di Assonime / Una circolare sui ruoli degli organi di vertice

Netta la separazione dei poteri

Dopo la circolare sulle nuove norme in tema di assemblea di società di capitali (la n. 37 del 2004), Assonime torna ad analizzare la riforma del diritto societario con la circolare n. 18 del 14 aprile 2005 in tema di amministrazione e controllo nel sistema di governance "tradizionale" (cioè quello che prevede, come in passato, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, unitamente al nuovo organo di revisione contabile).

I principi-guida della riforma. Nella nuova circolare Assonime sottolinea innanzitutto che i capisaldi della nuova disciplina siano rappresentati da:

- la separazione dei poteri tra organo di gestione e assemblea;
- la definizione di compiti e competenze all'interno del consiglio di amministrazione;
- la centralità della funzione di vigilanza del consiglio di amministrazione sugli assetti organizzativi e sull'andamento della gestione;
- il rilievo assegnato allo scambio informativo.

L'esclusiva competenza gestoria dell'organo amministrativo.

vo. La riforma dunque afferma innanzitutto il principio secondo cui la «gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori» (articolo 2380-bis del Codice civile).

Questo principio, letto congiuntamente alla norma (l'articolo 2364, n. 5, del Codice civile) che non consente più allo statuto di riservare competenze gestionali all'assemblea, stabilisce che la gestione dell'impresa sociale è di competenza esclusiva degli amministratori, che ne assumono la re-

sponsabilità e che non sono soggetti a limiti, condizionamenti o direttive da parte dell'assemblea.

I rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati. Tra gli aspetti centrali della riforma va collocata anche la definizione delle competenze degli organi delegati e del consiglio di amministrazione come organo collegiale, in funzione della migliore verifica organizzativa e gestionale e di un accertamento puntuale delle responsabilità di ciascuno. In particolare, gli

organi delegati devono:

- curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa; compito principale degli organi delegati, oltre all'esercizio della delega, è dunque quello di porre in essere un'efficace organizzazione aziendale sotto ogni profilo: controllo interno di gestione, sistema amministrativo e contabile, organizzazione dei flussi informativi;
- riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale,

con la periodicità fissata dallo statuto, e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate;

■ valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, il che comporta anche una valuta-

Al centro dell'organizzazione gli scambi informativi

Il metodo che la legge di riforma individua come strumento di corretta amministrazione è quello di un adeguato sistema di scambi informativi, che consenta agli organi sociali di agire in modo informato (articolo 2381 comma 6 del codice civile).

Gli organi delegati, pur non essendo tenuti a riferire necessariamente su tutte le loro singole attività, devono riferire periodicamente sull'andamento generale e dinamico della società. Ciò significa che i consiglieri delegati devono essere messi in condizione di percepire dalle informazioni ricevute il complessivo andamento economico-aziendale della società, in modo da avere un quadro

non solo attuale della gestione, ma anche indicativo dell'evoluzione della società. Lo scambio di informazioni tra consiglio di amministrazione e organi delegati consente, infatti, ai consiglieri delegati di valutare effettivamente le modalità di attuazione delle linee di gestione.

La previsione di compiti specifici degli amministratori con deleghe e senza deleghe incide sul regime di responsabilità, fermo restando il principio della responsabilità solidale dei membri del consiglio di amministrazione. È stata infatti eliminata la responsabilità per omessa vigilanza sul generale andamento della gestione da parte

degli amministratori. Il senso di questa modifica è stato proprio quello di delineare con chiarezza compiti e responsabilità di ciascun organo in modo da evitare, nella pratica, la trasformazione delle azioni di responsabilità per colpa nei confronti degli amministratori in azioni di responsabilità oggettiva, in cui si risponde a prescindere dall'accertamento di una specifica negligenza. Ne deriva una differenziazione della responsabilità degli amministratori senza deleghe rispetto agli organi delegati, in considerazione dei maggiori e più pregnanti obblighi di questi ultimi.

A.BU.

Un network che si estende su tutto il mondo.

I migliori collegamenti verso il business di domani.

E destinazioni che non avresti mai immaginato.

Tutto per momenti come questo.

Nel business conta solo una cosa: trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Ovunque ti porti il tuo business - Asia, Africa, America o Europa - potrai sempre contare su di noi; perché il nostro network, che copre già oltre 340 destinazioni* nel mondo, è in continua espansione. Dopo tutto, la tua fiducia è la nostra più grande ricompensa. www.lufthansa.it
*servite da Lufthansa e i suoi partner.

There's no better way to fly. **Lufthansa**
A STAR ALLIANCE MEMBER